

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 dicembre 1994

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 721.

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 722.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità Pag. 9

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1994, n. 723.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 concernente approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata. Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 20 aprile 1994.

Individuazione delle Forze armate dello Stato e delle Forze di polizia presso cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia Pag. 31

Ministero della sanità

DECRETO 15 dicembre 1994.

Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 Pag. 32

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Van Der Waart John per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia Pag. 35

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Bursztyń Lionel, Jean-Marc per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia Pag. 35

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Tesolin Claudio per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia Pag. 35

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Baljon Carla per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia Pag. 36

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Dorien Sylvain, Bruno per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia Pag. 36

ORDINANZA 2 dicembre 1994.

Piano per l'eradicazione e la sorveglianza in allevamenti suini nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus sul territorio nazionale Pag. 37

Ministero dei trasporti
e della navigazione

DECRETO 16 dicembre 1994.

Aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli aventi l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità. Pag. 42

DECRETO 21 dicembre 1994.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1995 Pag. 42

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

DECRETO 20 dicembre 1994.

Estensione alla laguna di Orbetello della dichiarazione di eccezionale avversità ecologica di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1994 Pag. 43

DECRETO 20 dicembre 1994.

Estensione della eccezionale avversità ecologica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1994 alle imprese di pesca a strascico iscritte nel compartimento marittimo di Livorno. Pag. 44

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 14 dicembre 1994.

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Vakuutusosakeyhtio Pohjola, in Milano Pag. 44

DECRETO 23 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Com.In.Fid. - Compagnia investimenti fiduciari S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome**

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1994.

Criteria direttivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» Pag. 60

Mancata conversione del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.» Pag. 60

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità» Pag. 60

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana Pag. 60

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti società cooperative Pag. 61

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 28 dicembre 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 61

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Nomina di due commissari straordinari della D'EASS assicurazioni S.p.a., in Palermo Pag. 61

Regione Veneto: Autorizzazione alla S.r.l. Sporting Center, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune Pag. 62

Università di Brescia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 62

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 721.

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare il piano di risanamento e di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Convenzione). — 1. Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.»

3. Per l'anno 1995 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2

non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Art. 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della redazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 30 aprile 1995.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ed altresì con la titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.»

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.

Art. 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assem-

blea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Art. 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) precedenti attività di informazione di interesse generale;
- b) affidabilità tecnica della proposta;
- c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;
- d) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalità e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.

2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

TABELLA
(prevista dall'art. 1, comma 3)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	144.195	8.000	5.385	158.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a categoria; navi di lusso	34.100	432.000	7.600	73.600
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere, esercizi pubblici di 4 ^a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.500	333.000	7.600	73.600
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421 . . .	22.800	215.500	3.800	36.850

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

Categorie	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Maggiorazione per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	432.000	432.000	960	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

Categorie	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Maggiorazione per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	432.000	432.000	720	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	432.000	432.000	480	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	432.000	432.000	240	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	333.000	333.000	120	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSEALATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Con potenza non superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.600	2.700	1.080	32.800

3.2) Con potenza superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.600	30.000	1.080	60.100

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusiioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 722.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere, determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico e agli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.».

3. Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono alle unità sanitarie locali le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 3 e per la verifica del rispetto delle medesime.

5. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita per un periodo non superiore

a tre mesi a decorrere dalla data della compilazione della ricetta e per non più di cinque volte, salvo diversa indicazione del medico prescrivente.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquanta a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila.».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

8. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza

presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, non è soggetto alla chiusura della farmacia. Nel caso in cui il farmacista commetta le infrazioni di cui al presente comma per più di tre volte, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13.».

Art. 6.

1. I prezzi delle specialità medicinali per uso umano, in vigore al 31 dicembre 1993, vengono applicati fino al 20 marzo 1994.

2. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci confezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.»

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»

3. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Per effetto della abrogazione di cui al comma 3 la Croce rossa italiana acquista la qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

Art. 8.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, previste per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.»

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° novembre 1994 sono istituiti corsi di alta formazione di dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale, di durata biennale.

2. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 agosto 1994.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni, da stipularsi entro il 30 settembre 1994 tra il Ministro della sanità e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione e all'amministrazione sanitarie e alla metodologia didattica.

4. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte, per un importo non superiore a lire 1 miliardo per anno, con i fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni e dalle province autonome secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni e le province autonome che alla suddetta data non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione di dette tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe che saranno fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Tali tariffe rappresentano la remunerazione massima corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti.

3. Le regioni e le province autonome, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni e dalle province autonome in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 12.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il primo settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.»

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

94G0757

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1994, n. 723.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

TERMINI IN SCADENZA LA CUI EFFICACIA
DEVE ANCORA ESAURIRSI

Art. 1.

Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 28 febbraio 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.

Art. 2.

Edilizia residenziale

1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuant, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

Art. 3.

Concessione alla società Autostrade S.p.a.

1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

Art. 4.

Interventi per la torre di Pisa

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il Comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.».

Art. 5.

Opere pubbliche in Sicilia

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995.

Art. 6.

Interventi nel campo della ricerca

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Art. 7.

Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca

1. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1995.

Art. 8.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 28 febbraio 1995».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere

soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.»

Art. 10.

Agevolazioni tariffarie per le Poste

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 11.

Differimento di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

b) al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di due anni».

4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono

prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: «variazioni ed assestamento», le seguenti: «ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile».

7. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

8. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al 28 febbraio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268 del 1993.

9. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1996.

10. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

11. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

12. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.

Art. 12.

Presidi sanitari

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

Art. 13.

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. È altresì autorizzato, fino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997.

4. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995.

5. È differito al 28 febbraio 1995 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

6. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.

7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 1° marzo 1995.

8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari.

10. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

11. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: «per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 1995».

12. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria» e le parole: «fino al 31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1995».

13. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, è differito al 31 gennaio 1995.

Art. 14.

Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione

1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal

Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso.

2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.

3. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle Accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre.».

4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. Nell'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresses le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994».

Art. 15.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 28 febbraio 1995.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 28 febbraio 1995.

5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.

Art. 16.

Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 17.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 18.

Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria

1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali

1. Con effetto dall'anno 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, si provvede a disciplinare il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli stessi enti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, allo scopo utilizzando per l'anno 1994 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 1.250 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 12.000 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 11.250 milioni, nonché, per gli anni 1995 e 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 20.

Previdenza

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136.»

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo periodo le parole: «ha effetto dal 1° luglio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto dal 1° febbraio 1995».

Art. 21.

Condono previdenziale ed assistenziale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità

fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4 per cento.

2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 22.

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*). — 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.»

Art. 23.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 28 febbraio 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6

della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 24.

Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

3. Sono prorogati al 28 febbraio 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.

Art. 25.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione

del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

3. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 26.

Disposizioni in materia di frantoi oleari

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindacato, entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.»

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Art. 27.

Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei

1. Fino al 28 febbraio 1995 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere

comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 28.

Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine greca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 29.

Stagione venatoria

1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «stagione venatoria 1994-1995», sono sostituite dalle seguenti: «stagione venatoria 1995-1996».

2. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa».

3. All'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 1996».

Art. 30.

Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotonda-

mento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 31.

Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 28 febbraio 1995.

Art. 32.

Corpo forestale dello Stato

1. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 33.

Gruppo di supporto tecnico

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

Art. 34.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.

Art. 35.

Norme di sicurezza e prevenzione incendi

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.

3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

Art. 36.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre

1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 37.

Imprese autoriparatrici

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

Art. 38.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. È differito al 28 febbraio 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

Art. 39.

Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:

a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

4. È demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 40

Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.»

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Ordini di accreditamento*). -- 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare

i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

Art. 41.

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri

1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994.

3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.»

5. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86.

6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari a lire 38.300 milioni per l'anno 1994, ed a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 34.300 milioni, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio e per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 42.

Personale della cooperazione allo sviluppo

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola ed il personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 giugno 1995.

Art. 43.

Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici

1. È differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 44.

Nuove procedure in materia di contabilità pubblica

1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 giugno 1995.

Capo II

PROROGHE PER IL MANTENIMENTO NEL BILANCIO DELLO STATO DI TALUNE DISPONIBILITÀ

Art. 45.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

Art. 46.

Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.

5. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 47.

Università degli studi di Siena

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno crogate all'Università degli studi di Siena.»

Art. 48.

Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

finanziario 1993 e per il 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelli iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati al termine degli esercizi finanziari 1993 e 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

Art. 49.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 e nell'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

Art. 50.

Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1994.

Art. 51.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno 1995.

2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

Art. 52.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di

contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 53.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6724 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto competenza;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.

o) Ministero della marina mercantile: capitolo 2554 in conto residui.

p) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

q) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

s) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto residui;

t) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Capo III

INNOVAZIONI ALLA DISCIPLINA VIGENTE E NUOVE NORMATIVE
CONNESSE ALLA EFFICACIA TEMPORALE

Art. 54.

Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo,

possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.

Art. 55.

Istituzione di nuove province

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 56.

Consorzio per la gestione di servizi

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.»

Art. 57.

Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Art. 58.

*Compensi per prestazioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 59.

Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni.

2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:

a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.

Art. 60.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Art. 61.

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori

che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

Art. 62.

Programmi pluriennali

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

Art. 63.

Progetti FIO

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 64.

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 65.

Consorti idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.

2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello

svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

3. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

Art. 66.

Aziende di produzione lattiera

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

Art. 67.

Agecontrol S.p.a.

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 68.

Editoria speciale periodica per i non vedenti

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *Braille*, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 69.

Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.

Capo IV

NORME CONCERNENTI TERMINI SCADUTI

Art. 70.

Contributi degli enti territoriali

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Art. 71.

Presentazione del rendiconto per le spese elettorali

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Art. 72.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

Art. 73.

Recupero della base contributiva

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 74.

Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura

1. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

Art. 75.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accessi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Art. 76.

Parità e pari opportunità tra uomo e donna

1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.

Art. 77.

Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative

1. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.

Art. 78.

Servizi tecnici nazionali

1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di fronteggiare in via immediata le gravi difficoltà operative in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca adeguati livelli di operatività, le disponibilità del capitolo 7701 di cui all'articolo 53, comma 1, possono essere, altresì, utilizzate per il pagamento dell'indennità corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.

Art. 79.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

94G0766

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 concernente approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante «Interventi urgenti a favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 di approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata;

Considerato che nell'elenco allegato al suddetto decreto 1° aprile 1994 è stato rilevato un errore materiale nella quantificazione del contributo concesso all'iniziativa ivi riportato;

Ritenuto la necessità di provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Articolo unico

L'indicazione del costo di investimento ammissibile di lire 6.061 milioni è rettificata in lire 6.603 milioni; l'indicazione del conto capitale di lire 2.121 milioni è rettificata in lire 2.311 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 26 ottobre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

94A8197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 1994.

Individuazione delle Forze armate dello Stato e delle Forze di polizia presso cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE
E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25, comma 8;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 447, art. 1, comma 2;

Ritenuto di dover individuare, tenuto conto delle esigenze delle amministrazioni riceventi, le Forze armate dello Stato e le Forze di polizia presso cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Decreta:

Art. 1.

1. Il transito degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è consentito nei ruoli, nel limite dei gradi o delle qualifiche e dei posti disponibili, sotto indicati:

a) ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico nei gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi;

b) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello, capitano di corvetta e capitano di fregata, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi;

c) ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto, per un numero complessivo di cinque posti in dette qualifiche;

d) ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nei gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente

colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi;

e) ruolo normale della Guardia di finanza, nei gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi;

f) ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle qualifiche funzionali VII, VIII e IX per un numero complessivo di cinque posti in dette qualifiche.

Art. 2.

1. L'inquadramento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia ha luogo nei gradi e nelle qualifiche ed entro il numero dei posti di cui all'art. 1 con il grado da essi rivestito alla data dell'inquadramento stesso.

2. L'anzianità assoluta degli ufficiali inquadrati ha decorrenza dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.

Art. 3.

1. Ai fini dell'avanzamento al personale inquadrato la promozione ai gradi dirigenziali viene conferita in eccedenza ai contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

Art. 4.

1. L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari per prestare servizio nella Forza armata e nella Forza di polizia ricevente.

2. Il personale inquadrato dovrà frequentare un corso formativo di aggiornamento.

Art. 5.

1. Le domande di transito presso le Forze armate e presso le Forze di polizia dovranno essere inviate al Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale del personale, che provvederà alla relativa istruttoria e al successivo inoltro alle competenti amministrazioni.

2. Nella domanda di transito potranno essere indicate, in ordine preferenziale, anche più amministrazioni tra quelle di cui all'art. 1.

3. Nella domanda di transito gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità ad accettare qualsiasi sede di servizio disposta dall'amministrazione ricevente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dell'interno
CIAMPI

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro delle finanze
GALLO

*Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali*
DIANA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

94A8199

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1994.

Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concernente l'attuazione della direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 256 che prevede che dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fatti salvi i diritti acquisiti all'esercizio di detta attività;

Considerato che alcune categorie di soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all'esercizio dell'attività indipendentemente dal possesso dell'attestato sono state già individuate per legge;

Considerato che l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 256 prevede che la individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie sono effettuate, nel rispetto della richiamata direttiva comunitaria, con decreto del Ministro della sanità;

Considerato che i corsi biennali per il conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, previsti dall'art. 1 del decreto n. 256 sono stati attivati solo nel corso del secondo semestre del corrente anno;

Considerato che i requisiti per l'accesso all'esercizio della medicina generale, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono allo stato i seguenti: iscrizione all'albo professionale e non aver compiuto il cinquantesimo anno di età;

Ritenuto conseguentemente che sussiste, per tutti coloro che sono in possesso dei predetti requisiti alla data del 31 dicembre 1994, il diritto acquisito a poter esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalità previsti dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 86/457/CEE ed in particolare l'art. 7 che dispone in ordine ai diritti acquisiti;

Ritenuto conforme alla disciplina della direttiva n. 86/457/CEE tale riconoscimento;

Ritenuto, pertanto, di individuare nei medici che conseguono l'abilitazione professionale entro il 31 dicembre 1994 una ulteriore categoria che ha diritto ad esercitare in qualità di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo professionale ed il possesso degli altri requisiti previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dei richiamati art. 48 della legge n. 833/1978 e art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992;

Decreta:

Art. 1.

Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: COSTA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si trascrivono gli articoli 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 256/1991, concernente l'«Attuazione della direttiva n. 86/457/7/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 3 luglio 1990 n. 212»:

«Art. 1 (*Istituzione del corso*). — 1. È istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.

Art. 2 (*Efficacia dell'attestato*). — 1. Dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. È equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988.

Art. 6 (*Diritti acquisiti*). — 1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale, medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonché medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanità ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunità europee che già operano in Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1.

3. I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunità europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.

4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione degli attestati».

— Si trascrive l'art. 48 della legge n. 833/1978, concernente l'«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»:

«Art. 48 (*Personale a rapporto convenzionale*). — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzio-

ni, aventi durata triennale, del tutto conformi, agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione.

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione dei commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

E nullo qualsiasi atto anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

E altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente Federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia; per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

Si trascrive l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, concernente: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993, concernente «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«1 Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la riacquiescenza della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;

c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;

d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;

e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitaro per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme gradualistiche di associazionismo medico e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;

f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed eventualmente, delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello regionale;

g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale;

h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente».

— Si trascrive l'art. 7 della direttiva del Consiglio n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986 relativa alla formazione specifica in medicina generale:

«Art. 7. — 1. A partire dal 1° gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1. Tuttavia gli Stati membri possono esonerare da tale condizione le persone che stiano seguendo un corso di formazione specifica in medicina generale.

2. Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1 per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994 ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE e, alla data menzionata, siano stabiliti nel suo territorio avendo beneficiato delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafi 1, di tale direttiva.

3. Ogni Stato membro può applicare il paragrafo 1 prima del 1° gennaio 1995 a condizione che qualsiasi medico che abbia acquisito la formazione di cui all'art. 1 della direttiva n. 75/363/CEE in un altro Stato membro possa stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre 1994 ed esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale invocando il beneficio delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafo 1, della direttiva n. 75/362/CEE.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro rilasciano su richiesta un certificato che attesti il diritto di esercitare le attività di medico in quanto medico generico nell'ambito dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1 ai medici titolari di diritti acquisiti ai sensi del paragrafo 2.

5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di consentire nel proprio territorio, in forza della propria regolamentazione, l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale a persone che non siano titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti una formazione di medico ed una formazione specifica in medicina generale, entrambe acquisite in uno Stato membro, ma che siano titolari di diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti tali formazioni, o una di esse, conseguiti in un Paese terzo».

94A8226

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Van Der Waart John per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Physical Therapy» conseguito in Olanda dal sig. Van Der Waart John;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Physical Therapy» conseguito in Olanda in data 19 gennaio 1990 dal sig. Van Der Waart John, nato a 's-Gravenhage (Olanda) il 22 ottobre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8227

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Bursztyn Lionel, Jean-Marc per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Bursztyn Lionel, Jean-Marc;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 20 luglio 1987 dal sig. Bursztyn Lionel, Jean-Marc, nato a Parigi (Ville de Paris) (Francia) il 25 maggio 1949, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8228

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Tesolin Claudio per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradué en Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Tesolin Claudio;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Gradué en Kinésithérapie» conseguito in Belgio in data 29 giugno 1971 dal sig. Tesolin Claudio, nato a Portogruaro (Italia) il 27 giugno 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8229

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Baljon Carla per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio in «Fysiotherapie» conseguito in Olanda dalla signora Baljon Carla;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapie» conseguito in Olanda in data 30 giugno 1993 dalla signora Baljon Carla, nata a Rotterdam (Olanda) il 10 dicembre

1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8230

DECRETO 21 dicembre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Dorien Sylvain, Bruno per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

II DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio in «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Dorien Sylvain, Bruno;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 7 ottobre 1980 dal sig. Dorien Sylvain, Bruno nato a Parigi (Francia) l'8 novembre 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8231

ORDINANZA 2 dicembre 1994.

Piano per l'eradicazione e la sorveglianza in allevamenti suini nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 289;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la decisione della Commissione CE del 13 settembre 1994;

Ritenuto necessario ed urgente adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria;

Ordina:

Art. 1.

1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano attuano il piano per l'eradicazione e la sorveglianza, di seguito denominato «Piano», sierologica nelle aziende di suini riproduttori presenti nel proprio territorio nei confronti della malattia vescicolare del suino, in conformità dei criteri e delle modalità indicati nei successivi articoli nonché nell'allegato I, parte integrante dell'ordinanza medesima.

Art. 2.

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano attuano il campionamento per il monitoraggio sierologico sulla base delle tabelle di cui all'allegato II.

2. Nell'ambito del campionamento i controlli sierologici devono essere fatti in tutti gli allevamenti da riproduzione indipendentemente dal numero dei soggetti eccezion fatta per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano in cui non sono sottoposti a controllo sierologico le aziende di suini da riproduzione con un numero di capi inferiore a sei suini riproduttori.

3. I controlli nelle aziende devono essere eseguiti dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

4. Nelle aziende in cui viene effettuato il controllo e in attesa dei risultati degli esami sierologici i suini oggetto di controllo non possono essere movimentati. I suini non sottoposti a controllo sierologico possono essere spostati solo per la macellazione in un macello situato nel territorio della stessa unità sanitaria locale. Nel caso in cui sia impossibile reperire il macello all'interno della stessa unità sanitaria locale, la regione può individuare un altro macello all'interno del proprio territorio o, al di fuori dello stesso, d'intesa con la regione interessata. Nel mod. 4 deve essere riportata la seguente dicitura: «suini provenienti da aziende sottoposte a controllo sierologico per malattia vescicolare dei suini».

Art. 3.

1. I suini sottoposti a campionamento devono essere identificati. I contrassegni individuali di identificazione dei capi sottoposti a prelievo devono essere riportati nel modello allegato III che accompagna i campioni di sangue inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che deve effettuare gli esami nel più breve tempo possibile.

2. Per ogni azienda in cui viene effettuato il controllo deve essere compilato il modello di cui al comma 1 in triplice copia, di cui una copia resta presso il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, l'altra viene trasmessa alla regione e la terza deve seguire il campione. L'unità sanitaria locale provvederà a fornire copia del modello, con i risultati degli esami, al proprietario dell'azienda. Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.

3. Il prelievo per un totale di circa 10 ml. di sangue deve essere eseguito utilizzando provette tipo Vacutainer.

4. In caso di riscontro di suini sieropositivi, si applicano le misure di cui al punto 17 dell'allegato.

Art. 4.

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 28/1993, citato in premessa, nei luoghi di prima destinazione indicati nel certificato sanitario che accompagna i suini provenienti dai Paesi comunitari, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli uffici per gli adempimenti comunitari, ciascuno per la parte di propria competenza, assicurano che le unità sanitarie locali effettuino entro quarantotto ore dal loro arrivo i controlli sierologici equivalenti ed in maniera non discriminatoria rispetto ai suini nazionali.

2. I suini provenienti dai Paesi terzi devono essere sottoposti, entro quarantotto ore dal loro arrivo, a controllo sierologico, con le stesse modalità, nell'azienda di prima destinazione.

Art. 5.

1. Qualora dai controlli sierologici effettuati su suini provenienti dai Paesi terzi e dai Paesi comunitari risultino sieropositività per la malattia vescicolare, si applicano le disposizioni di cui al punto 17 dell'allegato I.

Art. 6.

1. Nei casi in cui sia stato disposto coattivamente l'abbattimento e la distruzione o la macellazione dei suini originari e/o provenienti da Paesi comunitari o terzi controllati ai sensi della presente ordinanza si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 218/1988, dal decreto legislativo n. 28/1993 e dal decreto legislativo n. 93/1993, citati in premessa.

Art. 7.

1. Il ripopolamento delle aziende in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare dei suini deve avvenire dopo l'abbattimento di tutti i suini presenti e ad avvenuta

esecuzione delle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dell'azienda eseguite in conformità dell'art. 63 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Prima del ripopolamento devono essere introdotti nell'azienda, ed ivi permanere per un periodo di ventotto giorni, suini sentinella sieronegativi. Il controllo sierologico di tali suini, effettuato alla scadenza di tale periodo, dovrà essere negativo.

Art. 8.

1. Le condizioni ed i criteri per il riconoscimento di azienda suinicola accreditata, sono riportate nell'allegato disciplinare.

Art. 9.

1. Gli istituti zooprofilattici inviano al centro di referenza di Brescia i dati richiesti. La raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti al piano viene effettuata mediante software.

2. I dati aggregati dal centro di referenza devono essere inviati mensilmente al Ministero mediante floppy disk da 3 pollici e mezzo.

Art. 10.

Il Ministero della sanità con proprio provvedimento può disporre, per quanto possibile e con modalità da definire, che il campionamento previsto per il presente piano venga utilizzato anche per l'epidemiologia della peste suina classica.

Art. 11.

1. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro: COSTA

*Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 354*

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE PER IL PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DA ENTEROVIRUS DEL SUINO IN ITALIA.

Obiettivo del piano.

1. Il piano è finalizzato alla eradicazione della malattia vescicolare del suino dalle aziende suinicole nazionali pervenendo all'«accreditamento» dell'azienda, della provincia, della regione e dell'Italia.

Linee-guida del piano.

2. Il piano mira a conferire lo status di accreditamento alle aziende suinicole italiane nei confronti della malattia vescicolare del suino.

Il piano prevede il controllo di tutti gli allevamenti da riproduzione del territorio italiano ad eccezione di quelli contenenti meno di sei riproduttori situati nelle regioni di cui all'allegato II, lettera A.

3. Durante il primo anno del piano tutti gli allevamenti da riproduzione saranno testati due volte, a distanza non inferiore a ventotto giorni e, se riconosciuti indenni da malattia vescicolare del suino, sarà ad essi attribuito lo status di accreditamento che permetterà loro il commercio di suini da riproduzione o da ingrasso.

4. Nel secondo anno del piano per gli allevamenti da ingrasso si procederà:

a) all'accreditamento induttivo delle aziende in relazione alle introduzioni da allevamenti da riproduzione accreditati;

b) le aziende da ingrasso con un numero inferiore a dieci capi saranno invitate ad effettuare un programma di tutto pieno tutto vuoto;

c) nelle aziende di cui ai punti a) e b) che non effettuano il programma tutto pieno/tutto vuoto e/o introducono suini non provenienti da allevamenti da riproduzione accreditati, si procede al controllo sierologico individuale per la malattia su capi di volta in volta introdotti.

5. Gli allevamenti non accreditati movimentano i suini soltanto verso i macelli per l'abbattimento o aziende non accreditate.

6. L'accreditamento dell'allevamento è in rapporto all'assenza di anticorpi per la malattia in un campione di suini calcolato per evidenziare la prevalenza di infezione del 5% (95% di probabilità) ed in conformità dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza e alla introduzione di suini da aziende con lo stesso stato sanitario.

Area territoriale ed amministrativa coperta dal piano.

7. Il piano si estende a tutto il territorio continentale ed insulare dell'Italia.

Autorità centrale di coordinamento del piano.

Il piano è coordinato dal Ministero della sanità.

Denuncia dei focolai.

8. La denuncia dei focolai di malattia vescicolare del suino in Italia è disciplinata dalle ordinanze ministeriali 13 febbraio 1973 e 6 ottobre 1984, in attesa della attuazione della direttiva n. 92/119/CEE. Ciascun allevamento da riproduzione nazionale sarà testato per evidenziare sieropositività nei confronti della malattia. Nel caso di riscontro di sieropositività è obbligatoria la ricerca virologica nelle feci.

L'isolamento del virus identificherà l'azienda come focolaio.

Procedure di controllo.

9. Tutte le aziende suinicole da ingrasso e da riproduzione devono essere registrate presso l'unità sanitaria locale competente per territorio. Tutte le aziende saranno registrate secondo un sistema di codifica nazionale.

10. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, tutti i suini spostati dalle aziende di origine devono essere contrassegnate dal marchio di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427.

11. Per tutta la durata del piano i suini provenienti da aziende non accreditate potranno essere movimentati solo se destinati ad aziende non accreditate o al macello.

12. Al termine del piano i suini provenienti da aziende non accreditate potranno essere destinati alla sola macellazione.

Aziende e stalle di sosta potranno ricevere suini provenienti esclusivamente da aziende accreditate.

13. Quando il 99% delle aziende presenti in una provincia sono state accreditate, la provincia è accreditata. Quando tutte le province di una regione sono accreditate, la regione è accreditata.

Nelle province e regioni accreditate non possono essere introdotti suini provenienti da aziende non accreditate ad eccezione dei suini destinati al macello.

Quando tutte le regioni del Paese sono accreditate il Paese è accreditato e si provvederà a sostituire il presente programma di monitoraggio con un programma di sorveglianza.

Diagnostica-prove sierologiche da effettuare per individuare gli anticorpi della malattia vescicolare.

14. Il centro di referenza delle malattie vescicolari presso l'Istituto zooprofilattico di Brescia, esegue gli esami di conferma su campioni risultati positivi inviati dagli istituti zooprofilattici sperimentali applicando le seguenti modalità:

a) su ogni campione viene eseguita la prova ELISA mediata da anticorpi monoclonali con schema detto di «competizione»;
lanc.

b) i suini che risultano positivi o dubbi vengono riesaminati con il test di sieroneutralizzazione (SN);

c) la sieroneutralizzazione viene eseguita nel rispetto delle norme comunitarie che prevedono:

1) l'uso del ceppo virale UK 72 o equivalente;

2) la soglia di positività, espressa come diluizione finale del siero in esame, costituita dal titolo del siero di riferimento fornito dal World Reference di Pirbright (UK) e denominato SVD Positive Rs 1° marzo 1993.

Criteri e norme da seguire successivamente al piano di sorveglianza.

15. Mantenimento della qualifica di allevamento accreditato da malattia vescicolare.

La qualifica viene mantenuta se l'allevamento ha introdotto solamente suini provenienti da allevamenti stalle di commercio accreditati da malattia e viene effettuato annualmente un controllo sierologico.

Mantenimento della qualifica di provincia ufficialmente indenne:

nel territorio provinciale non si sono verificati focolai di malattia vescicolare dei suini e viene attuato un piano di sorveglianza basato su criteri stabiliti dal Ministero della sanità. Tali criteri possono essere integrati, in base alla realtà locale, dalla regione interessata sentito l'osservatorio epidemiologico e/o l'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Tali criteri riguarderanno le modalità di esecuzione ed i livelli di sensibilità di un piano di monitoraggio su base campionaria, integrato da misure di sorveglianza intensiva su particolari categorie di allevamenti ritenute a rischio. I controlli su base campionaria possono essere effettuati al macello e dovranno riguardare:

per gli allevamenti da riproduzione un campione rappresentativo delle scrofe da riforma;

per gli allevamenti da ingrasso un campione rappresentativo degli animali allevati.

La regione mantiene la qualifica se tutte le sue province mantengono l'accreditamento.

In caso di focolaio di malattia, agli allevamenti della zona di protezione e quelli in correlazione epidemiologica, anche se in altre regioni, verrà sospesa la qualifica fino ad esito favorevole dei controlli clinici e sierologici.

Nelle province e regioni in cui si sono verificati dei focolai è sospesa la qualifica fino alla conclusione delle operazioni di abbattimento e distruzione e dei controlli sierologici effettuati nelle zone di protezione e sorveglianza.

Se ritenuto necessario, l'autorità sanitaria competente può estendere la sospensione dell'accreditamento anche agli allevamenti della zona di sorveglianza.

Misure da adottare in caso di riscontro di positività.

16.1. Il riscontro di suini-sieropositivi comporta:

a) sequestro dell'azienda;

b) esame virologico effettuato su un «pool» di feci prelevato dalle unità di produzione dei soggetti sieropositivi;

c) esame virologico effettuato su un «pool» di feci prelevato da tutte le unità di produzione costituenti l'azienda ad eccezione di quelle alla precedente lettera b);

d) controllo di tutti i riproduttori e ricontrollo dei suini sieropositivi dopo ventotto giorni dal primo prelievo.

16.2. In caso di sieropositività riscontrata dall'istituto zooprofilattico competente per territorio, all'esame di prima istanza, in attesa della conferma del centro di riferimento di Brescia, l'unità sanitaria locale dispone il sequestro dell'azienda.

I casi di positività sierologica e/o virologica devono essere comunicati, tempestivamente, al Ministero, alla regione e provincia autonoma ed all'unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

17. Se l'esame delle feci rivela la presenza del virus l'azienda è dichiarata infetta ed i suini abbattuti e distrutti.

Qualora non venga isolato il virus e gli ulteriori esami non rilevino la presenza della malattia e la sieropositività persista, l'autorità sanitaria competente provvede affinché i suini sottoposti ad esame siano condotti alla macellazione, anche in più tempi, e macellati sotto il suo controllo in un macello che la stessa autorità sanitaria avrà appositamente individuato e designato sul proprio territorio. Nell'impossibilità di

reperire tale macello nel territorio dell'unità sanitaria locale competente, la regione provvederà a localizzare un macello dove effettuare le macellazioni. L'autorità competente provvede affinché, fin dal loro arrivo al macello i suini interessati siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale.

Le aziende devono essere ritestate per ottenere lo status di accreditamento.

18. Aziende con animali sieropositivi, ma nei quali non è stato isolato il virus, non possono movimentare i suini ad eccezione dell'avvio alla macellazione, fino alla macellazione di tutti i suini sieropositivi. Qualora le aziende di cui sopra sono impossibilitate ad ingrassare i suinetti presenti, possono trasferire gli stessi, sotto vincolo sanitario e per il solo primo anno del piano, in una azienda non accreditata che effettua l'ingrasso al solo scopo della macellazione. Al termine dell'ingrasso i suini devono essere inviati direttamente al macello e macellati alle condizioni stabilite al punto 17 e le aziende sottoposte a disinfezione nel rispetto delle norme di cui al punto 21.

Indennizzi.

19. L'indennizzo che viene concesso ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti perché infetti, sospetti infetti o contaminati nonché macellati perché sieropositivi è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.

Rapporto alla Commissione.

20. La Commissione CE verrà informata con appositi rapporti trimestrali sull'andamento del piano e dei risultati.

Procedure di disinfezione.

21. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e della circolare applicativa dello stesso le procedure di disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto di suini vivi, nonché delle aziende e di ogni altro materiale sono fissate dal centro di riferimento di Brescia e inviate dal Ministero della sanità alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

ALLEGATO II

A) Numero di riproduttori da sottoporre a prelievo in funzione del numero di riproduttori presenti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ (confidenza 95% negli allevamenti con più di ventisei riproduttori), nelle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna:

Numero riproduttori presenti (**)	Numero riproduttori da prelevare
< = 6	nessuno
6-26	metà dei presenti
27-37	26
36-55	35
56-100	47
101-600	56
> 600	59

B) Numero di riproduttori da sottoporre a prelievo in funzione del numero di riproduttori presenti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ (prevalenza 95%) nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna:

Numero riproduttori presenti (**)	Numero riproduttori da prelevare
< = 26	metà dei presenti
27-35	26
36-55	35
55-100	47
101-600	56
> 600	59

(**) Per riproduttori sono da intendersi le scrofe/verri adibiti alla riproduzione e le scrofette introdotte in azienda a scopo di rimonta.

N°MARCHE AURICOLARI O ALTRA IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (Nazionali o importati)	N°PROG. IZS	RISULTATO	RISULTATO			
		ELISA	ELISA	S.N.	TITOLO	VIROLOGIA
25.....
26.....
27.....
28.....
29.....
30.....
31.....
32.....
33.....
34.....
35.....
36.....
37.....
38.....
39.....
40.....
41.....
42.....
43.....
44.....
45.....
46.....
47.....
48.....
49.....
50.....
51.....
52.....
53.....
54.....
55.....
56.....
57.....
58.....
59.....
60.....
61.....
62.....
FIRMA E TIMBRO DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA U.S.L. DATA:.....	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO -DATA:.....	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO _DATA:.....				

Il modello deve essere compilato in triplice copia, di cui una copia resta presso il servizio veterinario della U.S.L., l'altra viene trasmessa alla Regione e la terza deve seguire il campione di siero ed essere allegata alla risposta dell'I.Z.S. (Competente o di referenza).

94A8252

**MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

DECRETO 16 dicembre 1994.

Aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli
aventi l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità.

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi» che, all'art. 16, stabilisce che il termine per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità è prorogato fino al termine di scadenza per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1994 «Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/6 del 10 febbraio 1992 relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli che, agli articoli 4 e 6, stabilisce i termini per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. L'obbligo dell'aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli, immatricolati nel periodo 1° luglio 1994-31 dicembre 1994, ricorre al momento in cui gli stessi sono sottoposti alla revisione annuale disposta dal decreto ministeriale 26 luglio 1990.

2. Il termine di cui al comma 1 ricorre anche per gli autoveicoli immatricolati nel periodo 1° gennaio 1988-30 giugno 1994, qualora gli stessi vengano utilizzati per i trasporti internazionali.

Art. 2.

1. La circolazione degli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla tenuta a bordo, di ciascun autoveicolo interessato, della seguente comunicazione, da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti alla vigilanza della circolazione stradale:

a) una copia del certificato d'installazione, di cui una seconda copia deve essere conservata presso l'officina installatrice, dalla quale risultino:

numero e data del certificato;

numero di omologazione e di matricola del limitatore;

numero di telaio e targa del veicolo nel quale il limitatore è stato montato;

dichiarazione che il limitatore è stato omologato per l'installazione su quel tipo di veicolo;

l'effettuazione dei lavori a perfetta regola d'arte;

b) un'attestazione di avvenuta apposizione dei prescritti sigilli sul cronotachigrafo (qualora l'applicazione del limitatore imponga la preventiva rimozione dei sigilli stessi), rilasciata da un'officina a ciò abilitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

1. Resta ferma la data del 1° gennaio 1996, quale termine per l'installazione del limitatore di velocità sugli autoveicoli, e del relativo aggiornamento della carta di circolazione, immatricolati nel periodo 1° gennaio 1988-30 giugno 1994, qualora gli stessi vengano utilizzati per i soli trasporti nazionali.

Roma, 16 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

94A8206

DECRETO 21 dicembre 1994.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1995.

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministero dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992), con il quale è stata disposta per il 1993 la revisione di alcune categorie di veicoli ed è stato modificato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre

1992), regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993) con il quale è stata disposta per il 1994 la revisione di alcune categorie di veicoli;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1994) con il quale sono stati disposti interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus;
- b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- e) autoambulanze,

e disposta per il 1995 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa avente serie numerica dispari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1992 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1994 o precedenti;

autovetture ad uso proprio, non comprese nel punto d), immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1984, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1995 o nel quadriennio precedente;

rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1984, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1995 o nel quadriennio precedente.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 238, appendice IX, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1995 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Per i veicoli immatricolati a nome di residenti nelle province di Alessandria e Asti, dette operazioni devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione per i quali l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Roma, 21 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

94A8207

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 1994.

Estensione alla laguna di Orbetello della dichiarazione di eccezionale avversità ecologica di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca marittima;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 3 marzo 1992, concernente le modalità tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1994, dichiarante la eccezionale avversità nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello;

Vista la domanda presentata in data 22 novembre 1994 dalla cooperativa «La Peschereccia» S.r.l. di Orbetello intesa ad ottenere l'estensione della dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1994 anche all'interno della laguna di Orbetello, in considerazione della eccezionale fioritura algale avvenuta nel periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di giugno 1993, per le particolari condizioni meteo-climatiche;

Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonché sulla incidenza dello stesso sul bilancio economico delle imprese citate effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 6 dicembre 1994, che ha reso, al riguardo, parere favorevole;

Decreta:

In considerazione della eccezionalità dell'evento verificatosi nel corso dell'anno 1993, in premessa citato, è estesa anche all'interno della laguna di Orbetello la dichiarazione di eccezionale avversità ecologica di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A8224

DECRETO 20 dicembre 1994.

Estensione della eccezionale avversità ecologica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1994 alle imprese di pesca a strascico iscritte nel compartimento marittimo di Livorno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1994 che, agli articoli 2 e 3, in dipendenza della sospensione dell'attività di pesca a strascico, disposta a causa della presenza di mercurio nei prodotti della pesca nei mesi di luglio e agosto 1994, nel compartimento marittimo di Livorno, dichiara la eccezionale avversità ecologica ed individua le unità aventi diritto alla corresponsione del contributo a fondo perduto e la misura del contributo da corrispondere;

Considerate le segnalazioni pervenute dalle marinerie operanti in Toscana non comprese nel cennato decreto ministeriale 28 ottobre 1994;

Riconosciuto a seguito di indagine svolta da questa amministrazione l'avvenuta riduzione del fatturato nel periodo considerato anche per le unità iscritte nel restante compartimento di Livorno nell'ordine del 20%;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nella seduta del 6 dicembre 1994 ha reso, al riguardo, parere favorevole;

Decreta:

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento verificatosi nel corso dei mesi di luglio e agosto 1994 in premessa citato, è estesa la eccezionale avversità ecologica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1994 alle imprese di pesca a strascico iscritte nel compartimento marittimo di Livorno non considerate dal già citato decreto ministeriale 28 ottobre 1994 cui sarà corrisposto un contributo pari al 30% dei contributi previsti dall'art. 3, comma 2 del sopra menzionato decreto ministeriale 28 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A8225

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 dicembre 1994.

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Vakuutusosakeyhtio Pohjola, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 62 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Vakuutusosakeyhtio Pohjola, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 28 settembre 1994 con la predetta rappresentanza, posta in liquidazione volontaria con delibera del consiglio di amministrazione della casa madre del 22 agosto 1994, ha chiesto, ai sensi dell'art. 62 della citata legge n. 295/1978, l'approvazione della nomina del dott. Gianfranco Bennati quale liquidatore della rappresentanza stessa;

Vista la lettera n. 401467 del 22 novembre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla nomina del dott. Bennati quale liquidatore della ripetuta rappresentanza generale;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nomina del dott. Gianfranco Bennati, nato a Marmirolo (Mantova) il 16 gennaio 1948, nell'incarico di liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Vakuutusosakeyhtio Pohjola (Compagnia di assicurazioni Pohjola), con sede in Milano, in liquidazione volontaria.

Art. 2.

Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Vakuutusosakeyhtio Pohjola, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A8285

DECRETO 23 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Com.In.Fid. - Compagnia investimenti fiduciari S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1994, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Com.In.Fid. - Compagnia investimenti fiduciari S.r.l.», con sede in Roma, con decreto interministeriale 3 marzo 1984;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Com.In.Fid. - Compagnia investimenti fiduciari S.r.l.», con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alessandro Ferretti, nato a Roma l'8 gennaio 1961, con studio in via Tembien n. 15, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A8286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1994.

Criteria direttivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto l'art. 11 della stessa legge n. 10/91 che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

Visto l'art. 18 della stessa legge n. 10/91 che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con apposito decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 citato, le prescrizioni tecniche per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento;

Visto l'art. 38, comma 7, della legge n. 10/91, che prevede che alla ripartizione degli stanziamenti disposti dal comma 2 del medesimo art. 38 tra gli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1991, 7 giugno 1991, 17 luglio 1991, 24 gennaio 1992, 15 aprile 1992, 7 maggio 1992 con cui si è data attuazione agli articoli 18 e 38 della legge 10/91 per gli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge, come in precedenza accennato;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993, rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa a 469 domande istruite favorevolmente ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11, per una richiesta di contributi pari a circa 1300 miliardi di lire;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/91, finanziati con gli stanziamenti del cap. n. 7717 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che detti stanziamenti confluiscono nel fondo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto l'ultimo periodo del citato comma 1, art. 12, della legge n. 537/93 che prevede che la ripartizione tra le singole regioni e l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 7717 sono determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, sulla base della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/93 che stabilisce che questa Conferenza:

4) indichi criteri direttivi per l'esercizio delle competenze regionali, relativamente anche al riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 10/91;

2) verifichi periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;

3) promuova in caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, intese correttive con la regione o la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate;

Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991, adottata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/91, con cui sono state determinate tra l'altro le modalità di applicazione della riserva a favore del Mezzogiorno;

Considerato che la legge n. 10/91 ha disposto per gli interventi di cui all'art. 11 una autorizzazione complessiva di spesa pari a 1344 miliardi di lire, nel triennio 1991-1993;

Considerato che la predetta autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta e rimodulata nel tempo da parte delle leggi finanziarie, sicché nel periodo 1994-1997 risultavano stanziati 887,5 miliardi di lire;

Considerato altresì che, a norma del citato art. 12 della legge n. 537/1993 detti stanziamenti sono assegnati alla competenza delle regioni previa riduzione del 15%, sicché nel quadriennio 1994-1997 sono disponibili 754,375 miliardi di lire;

Considerato per converso che le somme già impegnate e non ancora erogate relative agli esercizi 1991, 1992, 1993 continueranno ad essere gestite dal Ministero dell'industria, il quale provvederà alla erogazione dei contributi agli aventi diritto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge n. 547/1994, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, le somme derivanti dall'auto-

rizzazione di spesa relativamente agli esercizi dal 1994 al 1997 sono ripartite tra le regioni e da queste sono utilizzate secondo la graduatoria approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1994 che ha apportato alcune rettifiche alla predetta graduatoria;

Considerato l'art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 547/94, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, che dispone che le somme impegnate per la concessione dei contributi di cui agli articoli 10, 11, 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e agli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e revocate per mancata realizzazione delle opere ovvero a seguito di rinuncia o per altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul cap. 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle regioni a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Considerate le osservazioni avanzate dalle regioni riguardanti per un verso l'esigenza di addivenire a soluzioni normative ed amministrative che non condizionino in radice l'esercizio delle riconosciute attribuzioni programmatiche, di cui all'art. 5 della legge n. 10/91 e la necessità di regolare la presente fase di transizione caratterizzata dal passaggio dalla gestione ministeriale alla gestione regionale delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge n. 10/91 cercando di sostenere nella misura massima possibile lo sforzo di quanti hanno inteso impegnarsi sul versante del risparmio energetico, con particolare riferimento alla linea di intervento di cui al citato art. 11 della legge 10/91;

Atteso che il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 come rettificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1994 può essere inteso come «Atto di accertamento di idoneità» nel senso cioè che il suo esito, invece che a designare immediatamente il destinatario dei contributi, viene presupposto dalla norma (legge n. 644/94; legge n. 537/93) al fine mediato di determinare nei soggetti e nei progetti dichiarati «idonei» una qualifica giuridica sul cui presupposto essi potranno venir presi dall'autorità regionale a oggetto dei provvedimenti di concessione ed erogazione di competenza;

Considerato in particolare che la graduatoria di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 come rettificata dal decreto ministeriale 27 luglio 1994 identifica i progetti ammissibili al contributo di cui all'art. 11 della legge n. 10/91, l'ordine di graduatoria degli stessi da seguire nella erogazione delle provvidenze disponibili, l'entità del contributo da erogare al singolo progetto sicché rispetto ad essa i provvedimenti regionali di attuazione possono modularsi nella forma amministrativa con funzione meramente esecutiva, di recepimento della graduatoria di cui si è detto;

Considerato pertanto che l'atto di concessione dei contributi agli interventi utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle disponibilità annuali, può essere disposto senza ulteriore attività istruttoria di verifica e valutazione tecnica dei progetti, con provvedimento regionale a favore degli aventi diritto e nella misura indicata nella graduatoria nazionale, entro novanta giorni dalla iscrizione di detti fondi nel bilancio regionale e, in ogni caso, entro centotanta giorni dal provvedimento di riparto;

Assunta l'autonomia funzionale dell'atto di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993, come rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994, il carattere complesso e composito del procedimento di cui trattasi necessita corrispondentemente di alcune precisazioni sul terreno delle collaborazioni regioni/MICA per gestire la fase istruttoria propedeutica dell'atto di erogazione dei contributi agli aventi diritto;

Attesa la stretta connessione funzionale tra attività istruttoria svolta dal MICA ai fini della formulazione della graduatoria nazionale e attività istruttoria da svolgersi ai fini dell'assunzione degli atti di competenza regionale;

Ritenuto quindi, anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, che le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'assunzione degli atti di erogazione possano essere svolti, su richiesta delle regioni, sulla base di una collaborazione regioni/MICA;

Ritenuto, infine, che ulteriori direttive per il coordinamento degli interventi svolti a livello statale e dall'Enea possono essere utilmente adottate dal CIPE, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/91;

Visto il parere reso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota prot. n. 1453/CP5 del 30 novembre 1994;

Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle relative competenze, fatta salva l'eventuale revisione della legge n. 158/1990, tenuto conto dei compiti attribuiti a questa Conferenza dal citato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993;

INDICA

i seguenti criteri direttivi:

1) Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 10/91, e successive modificazioni, per gli anni dal 1994 al 1997 ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 11 della medesima legge n. 10/91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome secondo la graduatoria generale approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 così come rettificata con decreto ministeriale 27 luglio 1994.

2) Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubica-

zione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio pari a 754,375 miliardi di lire.

Le predette iniziative sono elencate nell'allegato A.

Per le restanti iniziative che eccedono le predette disponibilità la graduatoria cessa di avere validità.

3) La concessione dei contributi agli interventi utilmente collocati in graduatoria, nella misura indicata nella graduatoria stessa come riportato in allegato A e nei limiti delle disponibilità annuali, è disposta con provvedimento amministrativo regionale entro novanta giorni, dall'iscrizione dei fondi nel bilancio regionale e, in ogni caso, entro centottanta giorni al provvedimento di riparto.

4) Per quanto attiene ai progetti che richiedono contributi superiori alle disponibilità annuali, il contributo è concesso come quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa dell'anno di riferimento salvo conguaglio nell'ambito delle disponibilità degli anni successivi.

5) L'avente diritto con la accettazione del contributo si impegna a dare inizio alla realizzazione delle opere oggetto del contributo entro e non oltre centoventi giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e a terminarle entro e non oltre il termine fissato nel medesimo provvedimento di concessione pena la revoca del contributo.

Eventuali proroghe debbono essere preventivamente autorizzate, sulla base di motivata richiesta dell'interessato.

6) Eventuali varianti in corso d'opera, anche riferite ai tempi di esecuzione delle iniziative già approvate, non possono comportare alcun aumento del contributo concesso, devono essere preventivamente autorizzate su domanda dell'interessato, previa presentazione del progetto di variante, inoltre se comportano la variazione dell'indice attribuito in sede di domanda ed indicato in allegato A danno luogo alla eventuale riduzione del contributo, secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 4, 5, 6, e 7, del citato decreto ministeriale 7 maggio 1992.

7) Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, valgono le modalità ed i criteri stabiliti con decreto ministeriale 7 giugno 1991 e decreto ministeriale 7 maggio 1992.

8) Per quanto attiene alla valutazione delle eventuali varianti in corso d'opera ed alle verifiche circa l'effettiva e completa realizzazione delle opere, la corretta rispondenza tra esse e quanto prefigurato in sede di domanda, il risultato di risparmio energetico conseguito, le spese da ammettere a contributo, le regioni e le province autonome possono avvalersi della collaborazione dell'ENEA, nell'ambito del vigente accordo di programma tra ENEA e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 10/91.

Ai medesimi fini le regioni e le province autonome possono chiedere la collaborazione del MICA, secondo modalità concordate tra le parti. La Conferenza entro il 30 settembre 1995 valuta i risultati delle collaborazioni di cui sopra e formula eventuali proposte correttive ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza regionale.

9) Ai fini dell'esercizio da parte di questa Conferenza delle competenze di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, le regioni e le province autonome entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono alla segreteria di questa Conferenza e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione in ordine alla situazione previsionale dell'anno in corso ed alla situazione gestionale dell'anno precedente relativamente ai fondi trasferiti per l'attuazione degli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 11 della legge n. 10/91.

10) Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi previsti, questa Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine di conclusione del procedimento amministrativo, trascorso inutilmente il quale segnala al Governo per il compimento dei relativi atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

11) Eventuali economie di spesa derivanti da rinunce o revoche per mancata realizzazione delle opere o per altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul cap. 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle regioni a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge n. 158/1990 ed essere utilizzate, unitamente a quelle di cui all'art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 547/94, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, per le finalità di cui alla legge n. 10/91.

Il riparto e l'assegnazione delle risorse del predetto capitolo avviene nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

12) I presenti criteri direttivi sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le rispettive norme di attuazione.

13) I presenti criteri direttivi saranno armonizzati in sede di attuazione complessiva dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158, al fine di assicurare una regolamentazione organica della materia.

Roma, 1° dicembre 1994

Il presidente: PALADIN

Il segretario: GASPARRI

Regione: LOMBARDIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.	
COGENERAZIONE	4,74	46	NUTRAL	412.500.000	
	4,32	56	CART.PAULO PIGNA	12.459.360.000	
	3,91	68	F.C.S.ROMANELLO M.T.	539.129.200	
	3,79	71	LIMONTA	1.034.000.000	
	3,64	74	ONDULATI SOAVE	252.560.000	
	3,37	81	CART.DI NAVE	191.730.000	
	2,98	88	E.TE.L.	1.970.000.000	
	2,96	91	LEGLERTEX	606.800.000	
	2,77	94	ANSALDO COMP.	8.500.000.000	
	2,40	104	TINT.COMO ALBONICO	290.000.000	
	2,13	106	MAZZUCHELLI	1.060.000.000	
	2,10	107	S.E.A.-MI	7.240.000.000	
	Totale:			12	34.556.079.200
	Conteggio:				
PROGETTO ESECUTIVO	4,71	35	TAMOIL RAFF.	300.000.000	
	4,40	39	DALMINE TUBI IND.	300.000.000	
	4,32	42	CART.PAULO PIGNA	294.083.000	
	4,05	46	ECOLOMBARDIA 4	300.000.000	
	3,91	48	F.C.S.ROMANELLO M.T.	300.000.000	
	3,75	68	AMSA-MI	300.000.000	
	3,70	51	PIETRA ACC.FERR.TUB.	300.000.000	
	3,36	53	FERALPI	300.000.000	
	2,98	58	E.TE.L.	200.000.000	
	2,80	60	VAR.RISORSE	300.000.000	
	2,77	61	ANSALDO COMP.	300.000.000	
	2,13	63	MAZZUCHELLI	300.000.000	
	2,12	71	ASM-VOGHERA	250.000.000	
	2,10	64	S.E.A.-MI	300.000.000	
	1,83	65	COMOCALOR	300.000.000	
	1,64	66	ROTOLITO LOMB.	190.000.000	
		84	ALCAN ALLUM.	300.000.000	
		83	SERV.ENER.PAVESI	300.000.000	
Totale:			18	5.134.083.000	
Conteggio:					
RESTANTI IMPIANTI	11,05	43	TAMOIL RAFF.	5.486.600.000	
	10,64	45	AGIP RAFF.	1.599.210.000	
	10,63	46	SIO	1.138.590.000	
	10,46	49	CAMELI PETROLI	243.000.000	
	10,40	50	AGIP RAFF.	1.717.200.000	
	10,04	53	CEM.DI MERONE	1.300.000.000	
	9,57	55	L.A.S.LAM.ACC.SPEC.	275.000.000	
	8,63	68	FALCK NASTRI	3.335.000.000	
	8,49	73	TAMOIL RAFF.	1.223.707.600	
	8,36	75	DALMINE TUBI IND.	639.400.000	
	8,28	78	VETR.I.	9.780.290.000	
	8,22	81	ACC.FERR.LEALI	273.020.000	
	8,08	84	FORNILEGHE	1.284.140.000	
	8,02	86	SIO	2.035.000.000	
	7,80	89	FERDOFIN SID.	1.100.000.000	
	7,75	90	CART.BURGO	2.794.000.000	
	7,74	91	MARCEGAGLIA	6.107.420.000	
	7,16	99	MARCEGAGLIA	4.961.856.000	
	6,95	104	FERTILVITA	1.962.000.000	
	6,77	111	FALCK NASTRI	996.600.000	
	6,63	115	ACCIAIERIA ISP	5.762.700.000	
	6,44	118	AVIR	3.378.922.000	
	6,35	120	I.L.F.O.	972.990.000	
	5,77	135	DALMINE TUBI IND.	746.100.000	
	5,71	137	UNIL-IT	1.008.000.000	
	5,45	145	FALCK LAMIERE	493.000.000	

Regione: LOMBARDIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
	5,42	146	NUTRAL	1.377.000.000
	5,10	151	A.F.I.M.	1.989.000.000
	4,86	159	MINI ACC.ODOLESE	424.640.000
	4,71	165	TAMOIL RAFF.	3.215.360.000
	4,70	166	ACCIAIERIA ISP	20.144.960.000
	4,64	169	CORTENUOVA	1.101.120.000
	4,53	172	SIDER.PASINI	480.000.000
	4,49	173	UNIL-IT/LEVER	571.174.800
	4,44	176	LUCCHINI SID.	975.000.000
	4,40	177	DALMINE TUBI IND.	2.999.100.000
	4,40	178	LOVERE SIDERMECC.	450.000.000
			Totale:	94.341.100.400
			Conteggio:	37
STUDIO DI FATTIBILITA'	216.400,00	43	ACC.FERR.LOMB.FALCK	20.000.000
			Totale:	20.000.000
			Conteggio:	1
TELERISCALDAMENTO	3,86	6	SNAM METANOP.	7.600.000.000
	3,02	10	ASM-BS	12.261.000.000
			Totale:	19.861.000.000
			Conteggio:	2
			Totale:	153.912.262.600
			Conteggio:	70

Regione: PUGLIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	2,62	98	ILVA SERV.ENERGIE	45.158.000.000
	2,62	97	ILVA SERV.ENERGIE	45.158.000.000
			Totale:	90.316.000.000
			Conteggio:	2
EOLICO	2,10	2	G.PASQUALICCHIO	6.570.000.000
	1,46	4	WEST	4.885.500.000
			Totale:	11.455.500.000
			Conteggio:	2
RESTANTI IMPIANTI	12,41	37	ENICHEM	6.600.000.000
	9,25	58	CEM.BARLETTA	1.859.280.000
	8,58	69	ILVA LAM.PIANI	13.409.000.000
	8,49	72	VETR.BARESI D.	1.692.800.000
	7,36	95	IST.POL.ZECCA DELLO S.	2.122.278.900
	6,79	110	ILVA LAM.PIANI	3.227.000.000
	6,59	116	ILVA LAM.PIANI	2.936.640.000
	6,09	123	COLACEM	5.186.674.800
			Totale:	37.033.673.700
			Conteggio:	8
			Totale:	138.805.173.700
			Conteggio:	12

Regione: EMILIA ROMAGNA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	4,74	47	SICHENIA GR.CER.	402.037.500
	4,66	50	REAGENS	1.450.000.000
	4,61	52	CART.DEL MAGLIO	432.500.000
	4,44	53	FLORIM CER.	384.000.000
	3,65	73	PARMALAT	2.323.640.000
		Totale:		4.992.177.500
		Conteggio:	5	
PROGETTO ESECUTIVO	4,78	34	MIRACHEM	300.000.000
	4,66	37	REAGENS	300.000.000
	4,05	45	SAN PATRIGNANO	300.000.000
	3,16	69	AMI-IMOLA	300.000.000
	3,04	57	AGIP PLAS	44.000.000
	2,23	70	AMGA-RA	300.000.000
	2,03	72	ACOSER-BO	300.000.000
	1,73	75	ACOSER-BO	300.000.000
	1,66	76	ACOSER-BO	300.000.000
	1,51	77	AMCM-MO	250.000.000
	1,47	78	ACOSER-BO	300.000.000
		85	VETR.BORGONOVO	300.000.000
			Totale:	
		Conteggio:	12	
RENTANTI IMPIANTI	9,12	59	CART.MARZABOTTO	888.000.000
	8,37	74	CER.ARIOSTEA	740.370.000
	8,16	83	ENICHEM ELASTOMERI	7.325.340.000
	8,06	85	GOLD ART CER.	682.000.000
	7,27	97	ITS	1.300.551.000
	7,18	98	CER.GARDENIA ORCHIDEA	1.110.860.600
	7,07	100	REX CER.ART.	1.001.904.000
	7,06	101	SICHENIA GR.CER.	410.598.000
	7,04	102	CER.CISA CERDISA	964.400.000
	6,73	112	REX CER.ART.	1.119.918.000
	6,69	113	ACC.RUBIERA	2.053.193.000
	6,67	114	CER.ARIOSTEA	197.800.000
	6,18	121	N.CER.RICCHETTI	451.902.080
	6,09	124	VETROSILEX	1.440.000.000
	6,03	128	STAR-STAB.ALIM.	98.100.000
	5,88	130	IT.PAVIMENTI	988.282.800
	5,78	133	IMPRONTA	324.174.000
	5,68	138	ALUSUISSE IT.	11.377.800.000
	5,67	139	COOP.COSTRUTTORI	234.000.000
	5,66	140	CER.ARIOSTEA	427.158.000
5,57	142	UNICEM	1.308.150.000	
5,54	143	RENO DE MEDICI	513.570.000	
5,49	144	CART.DEL MAGLIO	158.100.000	
5,28	148	CER.CISA CERDISA	946.050.000	
5,26	149	PIEMME	1.047.300.300	
5,13	150	SAICIS	1.356.124.000	
4,94	157	CER.SERRA	414.874.240	
4,80	161	CER.CISA CERDISA	2.115.536.000	
4,78	163	MIRACHEM	4.349.280.000	
4,65	168	VETR.L.BORMIOLI	968.000.000	
4,29	179	CER.CASAL.PADANA	987.774.000	
		Totale:		47.301.110.020
		Conteggio:	31	
STUDIO DI FATTIBILITA'	101.000,00	46	TESIA SERV.	49.000.000
	54.220,00	50	MIXA	40.000.000
	29.760,00	51	ACOSER-BO	50.000.000

Regione: EMILIA ROMAGNA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
			Totale:	139.000.000
			Conteggio:	3
TELERISCALDAMENTO	4,16	4	AGAC-RE	37.800.000.000
	4,05	5	SAN PATRIGNANO	2.708.400.000
	2,25	14	AMI-IMOLA	908.820.000
	2,09	16	COGEN	3.198.000.000
			Totale:	44.615.220.000
			Conteggio:	4
			Totale:	100.341.507.520
			Conteggio:	55

Regione: TOSCANA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	5,10	42	TEXPRO TRE	1.750.950.000
	4,94	44	DELICARTA	1.300.000.000
	4,39	54	DELICARTA	1.178.896.000
	4,25	58	F.LLI BARTOLI	1.320.000.000
	3,78	72	ILVA SERV.PIOMBINO	47.300.000.000
	3,55	78	CART.SAN MARCO	2.863.554.700
	2,84	93	SADAM CASTIGLIONESE	3.620.000.000
	2,47	102	OFFICINE GALILEO	910.000.000
	2,35	105	NUOVO PIGNONE	2.700.000.000
			Totale:	62.943.400.700
			Conteggio:	9
PROGETTO ESECUTIVO	4,39	40	DELICARTA	290.000.000
		79	ZIGNAGO VETRO	300.000.000
		82	CART.LUCCHESI	300.000.000
			Totale:	890.000.000
			Conteggio:	3
RESTANTI IMPIANTI	8,94	64	CART.DI VARO	1.910.000.000
	8,89	65	S.A.B.E.D.	578.880.000
	7,90	87	MONDIALCARTA	1.381.710.000
	7,66	92	S.A.B.E.D.	1.165.080.000
	7,29	96	F.LLI BARTOLI	1.564.290.000
	6,95	103	SAFI	2.008.800.000
	4,99	155	IND.CHIM.LEGNO	759.360.000
	4,96	156	IND.BITOSI 90	637.760.000
	4,47	174	SOL INDUSTRIE	5.310.000.000
			Totale:	15.315.880.000
			Conteggio:	9
STUDIO DI FATTIBILITA'	157.920,00	44	AGIP PLAS	50.000.000
	11.340,00	54	ACC.FERR.PIOMBINO	50.000.000
			Totale:	100.000.000
			Conteggio:	2
TELERISCALDAMENTO	3,55	9	COM.CASTELNUOVO DI V.C.	473.000.000
	2,22	15	COM.POMARANCE	805.000.000
			Totale:	1.278.000.000
			Conteggio:	2
			Totale:	80.527.280.700
			Conteggio:	25

Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	5,09	43	SOC.TRIESTINA PER L'ENER.	42.718.000.000
	4,85	45	DIESEL RIC.	2.038.400.000
		Totale:		44.756.400.000
		Conteggio:	2	
RESTANTI IMPIANTI	10,58	47	CART.BURGO	6.750.000.000
	9,68	54	SIDER.DEL FRIULI	450.000.000
	4,69	167	FERRIERE NORD	3.284.256.000
	4,47	175	OVARO	446.700.000
		Totale:		10.930.956.000
		Conteggio:	4	
		Totale:		55.687.356.000
		Conteggio:	6	

Regione: PIEMONTE

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	5,12	41	COGELIN	7.911.000.000
	4,38	55	BOSSO CARTE SPEC.	2.218.800.000
	4,28	57	SONDEL	10.692.000.000
	2,97	89	COVAL-VALLEMOSSO	3.100.000.000
	2,61	99	ENERBIELLA	5.400.000.000
	2,56	101	ZEGNA BARUFFA	560.000.000
	2,03	110	MONDO	600.000.000
			Totale:	
		Conteggio:	7	
PROGETTO ESECUTIVO	5,24	32	ANNOVATI	95.000.000
	4,38	41	BOSSO CARTE SPEC.	300.000.000
	4,28	43	SONDEL	300.000.000
	3,78	50	METAN ALPI SESTR.	260.000.000
	3,30	55	AGIP PLAS	44.000.000
		Totale:		999.000.000
		Conteggio:	5	
RESTANTI IMPIANTI	9,39	57	AUSIMONT	2.000.000.000
	6,81	109	AVIR	5.728.100.000
	6,12	122	SARPOM	2.572.020.000
	6,07	125	RENO DE MEDICI	549.360.000
	5,82	132	ACC.FERRERO	2.532.240.000
	5,58	141	SARPOM	2.483.700.000
	4,99	154	BOSSO CARTE SPEC.	2.200.800.000
	4,72	164	S.I.A.D.	463.200.000
		Totale:		18.529.420.000
		Conteggio:	8	
STUDIO DI FATTIBILITA'	89.680,00	47	ING.C.OLIVETTI	44.000.000
		Totale:		44.000.000
		Conteggio:	1	
TELERISCALDAMENTO	3,78	7	METAN ALPI SESTR.	3.063.600.000
		Totale:		3.063.600.000
		Conteggio:	1	
		Totale:		53.117.820.000
		Conteggio:	22	

Regione: CAMPANIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	3,24 2,90	84 93	CENTRO ENERGIA CARTESAR	31.400.000.000 1.015.699.200
		Totale:		32.415.699.200
		Conteggio:	2	
PROGETTO ESECUTIVO	6,71 2,73	67 62	KUWAIT RAFF.E CHIM. FINIDREG	300.000.000 300.000.000
		Totale:		600.000.000
		Conteggio:	2	
· RESTANTI IMPIANTI	11,26 10,51 4,80 3,45 3,08	42 48 162 200 212	MOPLEFAN MONTEFIBRE ACC.DEL SUD NOVOLEGNO ACC.DEL SUD	2.520.000.000 189.000.000 1.924.800.000 477.000.000 900.747.000
		Totale:		6.011.547.000
		Conteggio:	5	
STUDIO DI FATTIBILITA'	55.200,00 27.600,00	49 52	ECOSTUDIO R.E.T.EL.	50.000.000 50.000.000
		Totale:		100.000.000
		Conteggio:	2	
		Totale:		39.127.246.200
		Conteggio:	11	

Regione: MARCHE

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	3,56	77	CENTRO ENERGIA	30.660.000.000
		Totale:		30.660.000.000
		Conteggio:	1	
· RESTANTI IMPIANTI	8,76 4,61 4,16	66 170 181	M.I.P.A. MERLONI ELETTRD. API-RAFF.ANCONA	1.840.000.000 762.464.000 781.500.000
		Totale:		3.383.964.000
		Conteggio:	3	
TELERISCALDAMENTO	3,56	8	COM.COMUNANZA	3.500.000.000
		Totale:		3.500.000.000
		Conteggio:	1	
		Totale:		37.543.964.000
		Conteggio:	5	

Regione: VENETO

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	3,52	79	T.R.T.	1.554.000.000
Totale:				1.554.000.000
Conteggio:				1
PROGETTO ESECUTIVO	1,89	73	AIM-VI	300.000.000
		81	ZIGNAGO VETRO	300.000.000
		80	ZIGNAGO VETRO	300.000.000
		86	ACC.FERR.VICENT.BELTRAME	300.000.000
Totale:				1.200.000.000
Conteggio:				4
RESTANTI IMPIANTI	8,99	62	CART.FAVINI	552.000.000
	8,97	63	ENICHEM	1.560.000.000
	8,34	76	VETR.I.	1.426.460.000
	8,30	77	ESTEL	64.400.000
	6,93	105	ACC.FERR.VICENT.BELTRAME	1.852.000.000
	6,91	106	ACC.VALBRUNA	140.000.000
	5,86	131	ACC.SAN MARCO	518.940.000
	5,78	134	SOC.FERR.CITTADELLA	171.000.000
	5,76	136	ENICHEM	310.104.000
	5,41	147	COSTRUZ.DONDI	5.938.950.000
	4,90	158	AMCPS-VI	186.720.000
	4,82	160	AMNIU-PD	1.009.120.000
	4,54	171	CART.SACI	544.000.000
Totale:				14.273.694.000
Conteggio:				13
TELERISCALDAMENTO	2,57	12	AGSM-VR	8.244.860.000
	2,45	13	AGSM-VR	9.741.840.000
Totale:				17.986.700.000
Conteggio:				2
-----				-----
Totale:				35.014.394.000
Conteggio:				20
-----				-----

Regione: UMBRIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
RESTANTI IMPIANTI	10,71	44	VETRO UMBRIA	810.000.000
	10,12	52	VETR.COOP.PIEGARESE	1.706.302.000
	9,51	56	FBM FORNACI	1.450.000.000
	9,05	60	CALCE S.PELLEGRINO	2.202.960.000
	9,01	61	FOND.E O.M.TACCONI	875.918.400
	8,73	67	HIMONT IT.	1.838.850.000
	8,55	71	NOVAMONT	3.665.280.000
	8,55	70	MOPLEFAN	4.140.000.000
	8,27	79	MOPLEFAN	765.900.000
	8,26	80	MOPLEFAN	3.410.000.000
	6,37	119	SIDERZINCO	456.000.000
	5,09	152	FBM FORNACI	659.430.000
Totale:				21.980.640.400
Conteggio:				12
STUDIO DI FATTIBILITA'	60.000,00	48	COM.CASTEL GIORGIO	50.000.000
Totale:				50.000.000
Conteggio:				1
-----				-----
Totale:				22.030.640.400
Conteggio:				13
-----				-----

Regione: SARDEGNA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
PROGETTO ESECUTIVO	3,36	52	ENICHEM	300.000.000
			Totale:	300.000.000
			Conteggio:	1
RESTANTI IMPIANTI	7,41	94	SARAS	15.327.060.000
	6,03	126	FERR.ACC.SARDE	1.603.980.000
	3,36	203	ENICHEM	899.250.000
			Totale:	17.830.290.000
			Conteggio:	3
			Totale:	18.130.290.000
			Conteggio:	4

Regione: BASILICATA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
RESTANTI IMPIANTI	7,54	93	CEMENSUD	273.000.000
	4,20	180	LUCCHINI SID.	2.475.000.000
	3,94	191	FENICE	3.000.000.000
			Totale:	5.748.000.000
			Conteggio:	3
			Totale:	5.748.000.000
			Conteggio:	3

Regione: LAZIO

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
PROGETTO ESECUTIVO	3,30	54	MARANGONI T.	175.000.000
	3,16	56	AGIP PLAS	44.000.000
		87	CART.CASSINO	250.000.000
			Totale:	469.000.000
			Conteggio:	3
RESTANTI IMPIANTI	6,86	107	AVIR	1.096.520.000
	6,03	127	INTERPAN	288.000.000
	3,11	211	FENICE	2.700.000.000
	1,65	239	RTS EQUIPMENT	829.275.000
			Totale:	4.913.795.000
			Conteggio:	4
STUDIO DI FATTIBILITA'	128.940,00	45	ARGENTARIO ACQ.LAV.AMB.	50.000.000
	4.992,00	55	RAFF.DI ROMA	25.000.000
		56	C.CER.CIVITA CAST.	50.000.000
			Totale:	125.000.000
			Conteggio:	3
			Totale:	5.507.795.000
			Conteggio:	10

Regione: SICILIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
PROGETTO ESECUTIVO	5,29 4,04	31 47	ITALKALI ENICHEM	122.000.000 300.000.000
		Totale:		422.000.000
		Conteggio:	2	
RESTANTI IMPIANTI	10,33 8,20 7,87 4,04	51 82 88 186	RAFF.MEDITERRANEA CEM.SICILIANE ENICHEM AUGUSTA ENICHEM	1.807.000.000 213.400.000 822.140.000 980.250.000
		Totale:		3.822.790.000
		Conteggio:	4	
		Totale:		4.244.790.000
		Conteggio:	6	

Regione: ABRUZZO

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
PROGETTO ESECUTIVO	5,01	33	SOC.IT.VETRO-SIV	300.000.000
		Totale:		300.000.000
		Conteggio:	1	
RESTANTI IMPIANTI	6,58 5,01	117 153	CART.BURGO SOC.IT.VETRO-SIV	333.375.900 1.609.760.000
		Totale:		1.943.135.900
		Conteggio:	2	
		Totale:		2.243.135.900
		Conteggio:	3	

Regione: LIGURIA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
COGENERAZIONE	3,83	70	IPLON	1.914.000.000
Totale:				1.914.000.000
Conteggio:				1
-----				-----
Totale:				1.914.000.000
Conteggio:				1
-----				-----

Regione: VAL D'AOSTA

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
PROGETTO ESECUTIVO	1,89	74	S.IT.TRAFORO M.BIANCO	300.000.000
Totale:				300.000.000
Conteggio:				1
-----				-----
Totale:				300.000.000
Conteggio:				1
-----				-----

Regione: MOLISE

Tipologia	Ind.Mer.	N.grad.	Propon.abbrev.	Contr.conc.
PROGETTO ESECUTIVO	4,19	44	SOC.AGR.MOLISANA	125.000.000
Totale:				125.000.000
Conteggio:				1
-----				-----
Totale:				125.000.000
Conteggio:				1
-----				-----

94A8254

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 1994.

94A8211

Mancata conversione del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.».

Il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 1994.

94A8212

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità».

Il decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 1994.

94A8213

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 42/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Valstrona. — «La popolazione della Valstrona, subito dopo l'armistizio dell'Italia con gli anglo-americani, aderì con entusiasmo alla lotta di Liberazione contro i nazi-fascisti. Dette rifugio alle forze della Resistenza ed agli inermi cittadini per evitarne il martirio e la fucilazione. Le forze partigiane della Valstrona, in collaborazione con la formazione partigiana «Valtocc», entrarono per prime in Domodossola repubblicana e, dopo aver combattuto eroicamente a Finere, fino a ricacciare il nemico verso Fermazza, si riportarono nella loro valle per organizzare la formazione. Nel durissimo inverno degli anni 1944 e 1945, i tedeschi ripresero i rastrellamenti nella Valle. Assai aspri furono i combattimenti a Forno, Cheise, Strona e Sambughetto, culminati con l'incendio di Otrà e di alcune baite sulla

montagna. Vani i tentativi del nemico di costringere i combattimenti, per la Resistenza, con l'istituzione dei posti di blocco, per costringerli a cedere per la fame. La lotta, sempre intensa, contro le barbarie ebbe finalmente il vittorioso epilogo con la resa del nemico. — Valstrona, 8 settembre 1943-25 aprile 1945».

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 53/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Bedonia. — «La popolazione del comune di Bedonia, tramite i suoi figli migliori, iniziava la lotta per la libertà contro il nemico invasore fin dal 9 settembre 1943. Il martirio della sua gente, inflitto da cinque tragici rastrellamenti, con il sacrificio di vite umane, la distruzione di innumerevoli case e di beni, non la vide mai doma, ma sempre a fianco delle gloriose formazioni partigiane. In venti lunghi mesi di dura e cruenta lotta contro la barbarie trasse nuovo stimolo e vigore per il raggiungimento della libertà e per la rinascita della Patria. Bedonia, 9 settembre 1943-25 aprile 1945».

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 39/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Lesignano de' Bagni. — «Affrontando disagi e pericoli e sopportando il sacrificio di sangue dei propri figli, la popolazione del comune di Lesignano de' Bagni diede un notevole contributo alla guerra di Liberazione con proprie formazioni partigiane, assistendole moralmente e materialmente. Uniti da sentimenti di ribellione e di reazione alle rappresaglie del nemico, partigiani e popolo attaccarono valorosamente i militari del locale presidio germanico, acuartierato nel Palazzo Municipale, infliggendo loro gravi perdite e obbligandoli a ritirarsi dall'abitato, finalmente liberato dalla loro presenza. — Lesignano de' Bagni, 8 settembre 1943-25 aprile 1945».

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 40/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Monte S. Pietro. — «Situato in posizione particolarmente favorevole per azioni di guerriglia, sulle colline che dominano la città di Bologna, il comune di Monte S. Pietro si oppose sin dall'inizio al tedesco invasore, impegnandone notevoli forze per operazioni di controllo del territorio e repressione. La 63ª brigata partigiana, cui appartenevano molti dei suoi cittadini, partecipò a numerose operazioni, sorretta e protetta da tutta la popolazione, che per questa sua collaborazione sopportò persecuzioni, saccheggi e barbari eccidi. Venutosi a trovare a ridosso del fronte nemico, nell'inverno '44-'45 e fino alla liberazione, sostenne un'impari lotta conole più agguerrite formazioni nazi-fasciste, subendo numerosi bombardamenti aerei e di artiglieria. Nell'aprile del 1945, chiamato all'insurrezione generale, combatte con eroica determinazione fino alla completa liberazione della zona. — Monte S. Pietro, febbraio 1944-aprile 1945».

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 43/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Caorso. — «La popolazione di Caorso durante l'occupazione nemica oppose la fiera resistenza dei suoi figli, accorsi numerosi nelle file partigiane per sostenere la dura e sanguinosa lotta. Numerose perdite, gli arresti, le deportazioni e gli incendi delle case, ma il popolo seppe affrontare con coraggio l'impari lotta riuscendo eroicamente a controbattere la barbarie nemica. Nobilissimo, generoso tributo di sacrificio e di sangue offerto dal popolo di Caorso, durante la Resistenza per la libertà e l'indipendenza della Patria. — Caorso, 8 settembre 1943-25 aprile 1945».

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 52/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Tizzano Val Parma. — «Comune di una zona montana in cui si sviluppò e svolse accentuatamente la resistenza armata contro l'invasione e l'oppressione nazi-fascista, subì per 20 mesi i lutti, gli orrori, le distruzioni della guerriglia condotta aspramente in ogni metro del suo territorio. Pur sotto la continua minaccia di rappresaglie, operarono senza deflettere a fianco dei partigiani, con concreto supporto in tutti i settori d'attività organizzativa e di guerra, e il loro contributo rese possibile il realizzarsi della luminosa epopea. — Tizzano Val Parma, 8 settembre 1943-25 aprile 1948».

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 40/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Sasso Marconi. — «Custode di gloriose tradizioni risorgimentali e garibaldine, strenuo oppositore della dittatura fascista, il comune di Sasso Marconi, dopo l'8 settembre 1943, innalzò il vessillo della Resistenza armata, cui concorsero tanti dei suoi cittadini, in Italia e all'estero. Situato in posizione strategicamente rilevante per le forze di occupazione nazi-fasciste, ne subì la massiccia presenza, i soprusi, gli orrori, sempre contrastandoli con azioni di guerriglia urbana e campale, atti di sabotaggio ed audaci propositi di cospirazione, che gli costarono lutti e distruzioni. I suoi numerosi caduti in combattimento, i fucilati, le donne e i bambini trucidati a Colle Ameno, Mongardino, Battedizzo, Ponte delle Lepri, costituiscono un'altra testimonianza della irriducibile volontà di libertà della sua gente. — Sasso Marconi, 8 settembre 1943-25 aprile 1945».

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 51/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Scafati. — «Fra i primi comuni del meridione ad impugnare le armi della sorgente Resistenza antitedesca, dava alla causa della libertà valoroso contributo di combattimenti e di sangue generoso nel concorso all'avanzata vittoriosa degli eserciti alleati per la liberazione del proprio territorio. — Scafati, 28 settembre 1943».

94A8219

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «M. Murenu», con sede in Macomer (Nuoro), costituita il 4 aprile 1972 per rogito notaio dott. Francesco Fele, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Stefano Floris, via Gramsci, 75, Nuoro.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Edil Flavia 80» a r.l., con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita il 22 gennaio 1980 per rogito notaio Sergio Valentino, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Elio Alfieri.

94A8218

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 dicembre 1994

Dollaro USA	1644,14
ECU	1984,81
Marco tedesco	1043,90
Franco francese	302,23
Lira sterlina	2543,48
Fiorino olandese	932,05
Franco belga	50,800
Peseta spagnola	12,335
Corona danese	266,04
Lira irlandese	2511,42
Dracma greca	6,750
Escudo portoghese	10,160
Dollaro canadese	1171,04
Yen giapponese	16,384
Franco svizzero	1234,34
Scellino austriaco	148,36
Corona norvegese	239,22
Corona svedese	219,07
Marco finlandese	343,24
Dollaro australiano	1278,98

94A8332

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Nomina di due commissari straordinari della D'EASS assicurazioni S.p.a., in Palermo

Con provvedimento in data 22 dicembre 1994, il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. Antonino Noto e il prof. avv. Mario Serio commissari straordinari per l'amministrazione della D'EASS assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo, in aggiunta al prof. avv. Giuseppe Bavetta.

94A8234

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Sporting Center, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 3025 del 5 luglio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Sporting Center, con sede in Montegrotto Terme, via Roma n. 123, partita Iva 01504140284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Sporting Center», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta e piscina scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Nicola Proto.

94A8220

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chirurgia plastica e ricostruttiva - Settore scientifico-disciplinare F 08B - Chirurgia plastica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

94A8235

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda; si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 3 0 3 0 9 4 *